

**Pubblicato il 29/03/2021**

**Sent. n. 699/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2021, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Cozzolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Diamante, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell'ordinanza n. [omissis] del Responsabile del Settore urbanistica del Comune di Diamante, notificata in data [omissis], con cui è stata ordinata la demolizione della canna fumaria in acciaio inox presente sulla parete perimetrale lato ovest del fabbricato di proprietà della [omissis] sito in Diamante, via [omissis], a servizio della attività di pizzeria ristorante e bar ivi svolta, nonché di ogni altro atto ad essa presupposto connesso e consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021 il dott. Giovanni Iannini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

[omissis] ha esposto che, in seguito alla stipulazione in data [omissis] del contratto di affitto di ramo di azienda con il [omissis], esercente l'attività di ristorante - pizzeria e affittacamere nell'immobile sito in Diamante, via [omissis], il conduttore ha formulato istanza di subingresso nell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Il Comune di Diamante in data [omissis] ha disposto la sospensione dell'attività in oggetto e invitato la ricorrente a fornire chiarimenti in merito ai fumi provenienti dal forno a legna e ha rilevato la mancata rappresentazione della canna fumaria negli elaborati progettuali, presentati anche per ottenere l'autorizzazione ai fini paesaggistici e ambientali.

Con ordinanza n. [omissis], notificata in data [omissis], il Responsabile del Settore urbanistica del comune di Diamante ha ordinato la demolizione della canna fumaria in acciaio inox presente sulla parete perimetrale lato ovest del fabbricato di proprietà della [omissis], in quanto i titoli abilitativi SCIA prot. n. [omissis] e SCIA prot. n. [omissis] prodotti da parte ricorrente per attestare la regolarità dell'opera non erano risultati idonei, poiché la presenza della canna fumaria non era emersa da alcuno dei predetti titoli.

La canna fumaria, pertanto, risulta costruita in assenza del prescritto titolo abilitativo.

La [omissis] ha impugnato il provvedimento e a fondamento del ricorso ha dedotto i seguenti motivi:

- illegittimità dell'ordinanza impugnata poiché carente di motivazione, con contestuale violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 31 del D.P.R. N. 380/2001;

- impossibilità per la canna fumaria in acciaio inox di essere destinataria di un provvedimento di demolizione in quanto è da considerarsi alla stregua di un "volume tecnico", pertanto non soggetta a permesso di costruire ed escludendo contestualmente la sanzione demolitoria (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380).

La ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato.

Il Comune di Diamante non si è costituito in giudizio.

Nella camera di consiglio del 23 marzo 2021 la causa è stata assegnata in decisione e decisa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a., secondo quanto disposto dall'art. 25, 2° comma, del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020 n. 271 e successive modificazioni e integrazioni.

I motivi dedotti sono infondati.

L'area su cui è ubicato l'immobile di proprietà di parte ricorrente risulta essere assoggettata a vincolo paesaggistico.

Gli interventi edili nelle zone ricadenti nel predetto vincolo e in grado di alterare l'aspetto dell'immobile in cui configurano, come accade nel caso di specie, sono sempre sottoposti alla previa e necessaria autorizzazione paesistica, comportando pertanto la sanzione demolitoria in caso di assenza del predetto titolo autorizzativo (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 marzo 2019 n. 499; T.A.R. Napoli, Sez. VI, 18.04.2017 n. 2114).

La canna fumaria in esame, come dedotto dal Comune di Diamante nell'ordinanza di demolizione, non risulta contemplata in alcun tipo di provvedimento autorizzativo ai fini paesaggistici e ambientali, in quanto la presenza di essa non risulta dagli elaborati tecnici a suo tempo prodotti.

La giurisprudenza, inoltre, ha affermato più volte che l'inserimento della canna fumaria nel novero dei "volumi tecnici" incontra comunque il limite delle dimensioni di essa, con particolare riferimento alle proporzioni tra l'immobile e la canna stessa, di talché il permesso di costruire diviene necessario quando la canna fumaria costituisca opera di palese evidenza rispetto alla costruzione ed alla sagoma dell'immobile, occorrendo solo in tal caso il permesso di costruire" (T.A.R. Salerno, (Campania) sez. II, 11/04/2019, n.592; T.A.R. Perugia, (Umbria), sez. I, 31/01/2020, n. 41; T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 6 marzo 2019 n. 499).

L'opera in questione ha un elevato impatto visivo rispetto alla sagoma dell'immobile su cui giace, come si deduce dalle fotografie allegate dalla stessa ricorrente: da ciò discende la necessità del permesso di costruire per la realizzazione di essa.

Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere rigettato.

Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non essendosi costituito il Comune di Diamante.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 23 marzo 2021, tenuta in modalità telematica, su piattaforma Microsoft Teams, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4, comma 1, del d.l. 30 aprile 2020 n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020 n. 70, dell'art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176 e dell'art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021 n. 21, con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente, Estensore

Arturo Levato, Referendario

Gabriele Serra, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE  
Giovanni Iannini

IL SEGRETARIO